

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FOTOMECCANICA REV.2 del 10/06/2026

1. DEFINIZIONI

1.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

- a) “Fotomeccanica”:** Fotomeccanica S.r.l., con sede in Zona Industriale 49, 31040 Pederobba (TV), C.F. e P. IVA 03402170264, quale venditore, prestatore d’opera, appaltatore, subfornitore o esecutore delle Lavorazioni.
- b) “Cliente”:** il soggetto, imprenditore, società, ente, professionista o operatore economico, che acquista da Fotomeccanica Beni e/o Lavorazioni nell’ambito della propria attività professionale, commerciale, artigianale o industriale.
- c) “Parti”:** congiuntamente Fotomeccanica e il Cliente.
- d) “Condizioni Generali”:** le presenti condizioni generali di vendita, fornitura e lavorazione conto terzi.
- e) “Condizioni Particolari”:** le condizioni specifiche indicate nell’Offerta Commerciale, nella Conferma d’Ordine, nell’ordine accettato da Fotomeccanica, nei disegni approvati, nelle schede tecniche, nei capitolati o in altri documenti contrattuali espressamente accettati per iscritto da Fotomeccanica.
- f) “Offerta Commerciale”:** la proposta economico-commerciale formulata da Fotomeccanica al Cliente, contenente, a titolo esemplificativo, descrizione dei Beni e/o delle Lavorazioni, prezzi, quantità, termini di consegna, condizioni di pagamento, tolleranze e ulteriori condizioni applicabili.
- g) “Ordine”:** qualsiasi richiesta di acquisto, proposta, conferma, ordine scritto, comunicazione, e-mail, trasmissione tramite portale o altra richiesta inviata dal Cliente a Fotomeccanica avente ad oggetto Beni e/o Lavorazioni.
- h) “Conferma d’Ordine”:** l’accettazione scritta dell’Ordine da parte di Fotomeccanica, anche trasmessa tramite e-mail, PEC, gestionale, portale o altro mezzo scritto.
- i) “Contratto”:** il contratto concluso tra Fotomeccanica e il Cliente, costituito dalle presenti Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari, dall’Offerta Commerciale accettata, dalla Conferma d’Ordine e dagli eventuali allegati espressamente richiamati.
- j) “Beni”:** i prodotti, pezzi, componenti, lastre, semilavorati, accessori, manufatti, beni finiti o semilavorati venduti o forniti da Fotomeccanica al Cliente.
- k) “Lavorazioni”:** le attività industriali, artigianali, tecniche o produttive eseguite da Fotomeccanica, incluse, a titolo esemplificativo, lavorazioni meccaniche, fotoincisioni, finiture, trasformazioni, trattamenti, tagli, lavorazioni su disegno, lavorazioni su file, lavorazioni su campione, lavorazioni su materiali forniti dal Cliente, controlli, imballaggi e attività accessorie.
- l) “Materiali del Cliente”:** materiali, componenti, semilavorati, prodotti, campioni, attrezzature, dime, disegni, file, supporti, specifiche, documenti o altri beni forniti dal Cliente a Fotomeccanica per l’esecuzione delle Lavorazioni.
- m) “Specifiche del Cliente”:** disegni, file CAD, file vettoriali, file digitali, schede tecniche, capitolati, tolleranze, campioni, istruzioni, distinte, modelli, prototipi, richieste tecniche o qualsiasi altra informazione trasmessa dal Cliente a Fotomeccanica.
- n) “Prezzo”:** il corrispettivo dovuto dal Cliente a Fotomeccanica per i Beni e/o le Lavorazioni, come indicato nelle Condizioni Particolari.
- o) “Termine di Consegna”:** il termine, la settimana o il periodo indicativo entro il quale i Beni e/o i Materiali lavorati sono messi a disposizione del Cliente, salvo diverso accordo scritto.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti tra Fotomeccanica e il Cliente aventi ad oggetto la vendita di Beni, l’esecuzione di Lavorazioni, le forniture conto terzi e ogni attività accessoria o connessa.

2.2. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti gli Ordini presenti e futuri del Cliente, anche se non espressamente richiamate o sottoscritte in occasione di ogni singolo Ordine, salvo diversa deroga scritta espressamente accettata da Fotomeccanica.

2.3. Le presenti Condizioni Generali non si applicano ai rapporti con consumatori ai sensi del Codice del Consumo. Il Cliente dichiara di acquistare i Beni e/o richiedere le Lavorazioni esclusivamente nell'ambito della propria attività professionale, commerciale, artigianale o industriale.

2.4. Eventuali condizioni generali o particolari di acquisto del Cliente, comunque denominate, non troveranno applicazione, anche se richiamate negli ordini, nella corrispondenza, nei portali di acquisto, nei documenti di trasporto, nei capitoli o in altra documentazione del Cliente, e anche qualora Fotomeccanica non le abbia espressamente contestate.

2.5. L'esecuzione della fornitura o della Lavorazione da parte di Fotomeccanica non potrà mai essere interpretata come accettazione tacita delle condizioni del Cliente.

2.6. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Particolari espressamente accettate da Fotomeccanica, prevarranno queste ultime limitatamente allo specifico Ordine cui si riferiscono.

3. OFFERTE, ORDINI E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1. Le Offerte Commerciali di Fotomeccanica non sono vincolanti, salvo che siano espressamente qualificate per iscritto come ferme e irrevocabili.

3.2. Salvo diverso termine indicato nell'Offerta Commerciale, le Offerte Commerciali hanno validità di 30 giorni dalla data di emissione.

3.3. L'Ordine trasmesso dal Cliente costituisce proposta irrevocabile per un periodo di 30 giorni dalla ricezione da parte di Fotomeccanica, salvo diverso accordo scritto.

3.4. Il Contratto si intende concluso esclusivamente con l'invio della Conferma d'Ordine da parte di Fotomeccanica ovvero con l'avvio dell'esecuzione della fornitura o della Lavorazione da parte di Fotomeccanica.

3.5. Fotomeccanica si riserva il diritto di accettare o rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi Ordine ricevuto, senza obbligo di motivazione.

3.6. L'Ordine confermato da Fotomeccanica non potrà essere annullato, sospeso o modificato dal Cliente senza il preventivo consenso scritto di Fotomeccanica.

3.7. Eventuali modifiche richieste dal Cliente saranno valutate discrezionalmente da Fotomeccanica e, se accettate, potranno comportare adeguamento del Prezzo, dei termini di consegna, delle quantità minime, delle tolleranze e delle ulteriori condizioni contrattuali.

3.8. Qualora, dopo la Conferma d'Ordine, emergano incompletezze, errori o criticità nelle Specifiche del Cliente o nei Materiali del Cliente, Fotomeccanica potrà sospendere l'esecuzione dell'Ordine sino alla ricezione delle informazioni, autorizzazioni o materiali corretti, con conseguente proroga dei termini di consegna e addebito al Cliente degli eventuali maggiori costi.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO

4.1. Il Contratto ha ad oggetto esclusivamente i Beni, i Servizi e/o le Lavorazioni indicati nell'Offerta Commerciale, nella Conferma d'Ordine o nelle Condizioni Particolari.

4.2. Qualsiasi prestazione, fornitura, controllo, certificazione, collaudo, trattamento, imballo speciale, documentazione tecnica, trasporto, assicurazione, consulenza o attività accessoria non espressamente prevista per iscritto si intende esclusa dal Contratto e, se richiesta, sarà oggetto di separata quotazione.

4.3. Fotomeccanica potrà apportare ai Beni e/o alle Lavorazioni modifiche tecniche, produttive o esecutive che non alterino in modo sostanziale la funzionalità concordata o che risultino necessarie od opportune per ragioni produttive, qualitative, normative, di sicurezza, di approvvigionamento o di miglioramento tecnico.

4.4. Le immagini, fotografie, cataloghi, listini, schede commerciali, disegni dimostrativi, campioni e informazioni generali hanno valore meramente indicativo, salvo che siano espressamente richiamati come vincolanti nella Conferma d'Ordine.

5. SPECIFICHE TECNICHE, DISEGNI, FILE E ISTRUZIONI DEL CLIENTE

5.1. Il Cliente è esclusivamente responsabile dell'esattezza, completezza, idoneità, coerenza e legittima disponibilità delle Specifiche del Cliente trasmesse a Fotomeccanica.

5.2. Fotomeccanica esegue le Progettazioni e le Lavorazioni sulla base delle Specifiche del Cliente e non assume alcun obbligo di verifica tecnica, funzionale, progettuale, normativa, brevettuale, commerciale o applicativa delle stesse, salvo diverso incarico scritto espressamente accettato.

5.3. Il Cliente garantisce che i disegni, file, specifiche, materiali, campioni e istruzioni trasmessi siano completi, definitivi, tecnicamente corretti e idonei alla Progettazione e/o Lavorazione richiesta.

5.4. Eventuali errori, omissioni, imprecisioni, incompatibilità, difetti o incompletezze contenuti nelle Specifiche del Cliente non potranno essere imputati a Fotomeccanica.

5.5. Fotomeccanica avrà diritto al pagamento integrale del Prezzo e al rimborso degli eventuali maggiori costi sostenuti qualora errori o incompletezze imputabili al Cliente comportino scarti, rilavorazioni, ritardi, ripetizioni, fermo produzione o impossibilità di completare la fornitura.

5.6. L'eventuale controllo preliminare svolto da Fotomeccanica sui file, disegni o materiali del Cliente non comporta assunzione di responsabilità circa la loro correttezza, completezza o idoneità all'uso finale.

5.7. Il Cliente è responsabile della verifica dell'idoneità dei Beni e/o delle Progettazioni e/o delle Lavorazioni rispetto all'uso specifico cui intende destinarli, nonché della loro compatibilità con prodotti, sistemi, macchinari, impianti, applicazioni o processi produttivi del Cliente o di terzi.

6. MATERIALI FORNITI DAL CLIENTE E CONTO LAVORAZIONE

6.1. Qualora il Cliente fornisca Materiali del Cliente per l'esecuzione di Lavorazioni, il Cliente garantisce che tali materiali sono conformi alle specifiche concordate, idonei alla lavorazione richiesta, esenti da vizi, difetti, contaminazioni, deformazioni, alterazioni, non omogeneità o caratteristiche tali da compromettere la corretta esecuzione della Lavorazione.

6.2. Il Cliente dovrà consegnare i Materiali del Cliente nei tempi, quantità, formati, imballaggi e modalità concordati, completi di eventuali certificati, schede tecniche, indicazioni di sicurezza, informazioni di manipolazione e documentazione necessaria.

6.3. Fotomeccanica non sarà responsabile per difetti, non conformità, scarti, rotture, deformazioni, alterazioni, rese produttive inferiori, ritardi o impossibilità di lavorazione derivanti dalla natura, qualità, composizione, difettosità, non omogeneità, instabilità, contaminazione o inidoneità dei Materiali del Cliente.

6.4. Salvo diverso accordo scritto, gli scarti fisiologici o tecnicamente inevitabili derivanti dalla Lavorazione resteranno a carico del Cliente.

6.5. Qualora i Materiali del Cliente risultino difettosi, insufficienti, non conformi o non idonei, Fotomeccanica potrà sospendere o interrompere la Lavorazione, con diritto al pagamento delle attività già eseguite e al rimborso dei costi sostenuti.

6.6. La proprietà dei Materiali del Cliente resta in capo al Cliente. Il rischio relativo ai Materiali del Cliente resta a carico del Cliente, salvo dolo o colpa grave di Fotomeccanica.

6.7. Il Cliente si obbliga a ritirare eventuali Materiali del Cliente residui, attrezzature, stampi, sfridi o scarti entro 10 giorni dalla richiesta di Fotomeccanica, salvo diverso accordo scritto. Decorso tale termine, Fotomeccanica potrà addebitare i costi di deposito, movimentazione, smaltimento o restituzione.

7. CAMPIONI, PROTOTIPI, PRE-SERIE E APPROVAZIONI

7.1. Qualora siano previsti campioni, prototipi, prime campionature, pre-serie o prove di lavorazione, il Cliente dovrà verificarli con la massima diligenza e comunicare per iscritto eventuali osservazioni entro il termine indicato da Fotomeccanica o, in mancanza, entro 5 giorni dalla ricezione o messa a disposizione.

7.2. In assenza di contestazioni scritte nel termine di cui sopra, il campione, prototipo, pre-serie o esito della prova si intenderà approvato dal Cliente.

7.3. L'approvazione, anche tacita, del campione, prototipo o pre-serie comporta accettazione delle relative caratteristiche tecniche, estetiche, dimensionali, superficiali e funzionali, nonché delle tolleranze riscontrabili nella produzione successiva.

7.4. Eventuali caratteristiche già presenti nel campione approvato non potranno successivamente essere contestate come vizi, difetti o non conformità.

8. TOLLERANZE PRODUTTIVE, QUANTITATIVE E QUALITATIVE

8.1. In considerazione della natura tecnica e industriale delle Lavorazioni, il Cliente accetta le tolleranze produttive, dimensionali, quantitative, estetiche, superficiali, cromatiche, qualitative e di finitura normalmente ammesse nel settore, nonché quelle indicate nell'Offerta Commerciale, nella Conferma d'Ordine, nei disegni tecnici, nelle schede di lavorazione o nei campioni approvati.

8.2. Salvo diversa pattuizione scritta, per le forniture realizzate su disegno, campione, specifica o richiesta del Cliente è ammessa una tolleranza quantitativa pari a +/- 10% rispetto alla quantità confermata, con fatturazione della quantità effettivamente consegnata.

8.3. Minime differenze dimensionali, cromatiche, superficiali, di rugosità, planarità, finitura, tonalità, aspetto, brillantezza, opacità, bordo, incisione, taglio o lavorazione, se rientranti nelle tolleranze concordate, nei campioni approvati o negli usi del settore, non costituiranno vizio, difetto o non conformità.

8.4. Il Cliente riconosce che determinate Lavorazioni possono comportare fisiologiche variazioni di resa, finitura, aspetto o comportamento dei materiali, anche in ragione della qualità o composizione dei Materiali del Cliente.

9. PREZZI

9.1. I Prezzi sono quelli indicati nell'Offerta Commerciale o nella Conferma d'Ordine.

9.2. Salvo diverso accordo scritto, i Prezzi si intendono al netto di IVA, imposte, dazi, spese doganali, trasporto, assicurazione, imballi speciali, certificazioni, collaudi, prove, trattamenti non previsti, costi di portale, costi amministrativi e ogni altro onere accessorio.

9.3. Eventuali attività aggiuntive, modifiche, urgenze, rilavorazioni, verifiche, adattamenti, imballaggi speciali, documenti, certificati, trasporti o prestazioni non incluse nell'Offerta Commerciale saranno fatturate separatamente.

9.4. In considerazione della possibile durata delle attività preparatorie, di campionatura, preproduzione, approvvigionamento e messa in produzione, nonché della possibile oscillazione dei costi di materie prime, materiali preziosi, energia, manodopera, trasporti, forniture esterne, trattamenti, dazi, imposte e altri costi produttivi, l'Ordine - pur dopo la sua conferma - avrà validità massima di 3 mesi dalla data di emissione dell'offerta Commerciale, salvo diverso termine espressamente indicato nell'Offerta stessa.

9.5. I prezzi indicati nell'Offerta Commerciale si intendono formulati sulla base dei costi dei materiali, delle materie prime e degli altri fattori produttivi esistenti alla data di emissione dell'Offerta. La validità economica dell'Offerta è pertanto subordinata al mantenimento di tali costi entro una fluttuazione massima del +/- 10%.

9.6. Qualora, anche dopo la Conferma d'Ordine, durante la fase di campionatura o preproduzione, ovvero prima dell'avvio della produzione definitiva, si verifichino variazioni superiori al +/- 10% dei costi dei materiali, delle materie prime, dei materiali preziosi o degli altri fattori produttivi rilevanti, Fotomeccanica avrà diritto di rinegoziare il Prezzo e le condizioni economiche della fornitura. In mancanza di accordo, Fotomeccanica potrà sospendere l'esecuzione dell'Ordine o recedere dal Contratto, senza responsabilità, fermo il diritto al pagamento delle attività già eseguite, dei materiali acquistati e dei costi sostenuti.

9.7. Salvo diverso accordo scritto, i prezzi si intenderanno definitivamente confermati solo a seguito dell'approvazione della campionatura, della preproduzione o comunque della conferma tecnica definitiva da parte del Cliente, e sempre che non siano intervenute variazioni superiori alla soglia di cui al precedente articolo.

10. PAGAMENTI

10.1. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità indicate nell'Offerta Commerciale, nella Conferma d'Ordine o nella fattura.

10.2. Il pagamento si intende eseguito solo quando le somme siano effettivamente accreditate e disponibili sul conto corrente di Fotomeccanica.

10.3. Il Cliente non potrà sospendere, ritardare, ridurre o compensare i pagamenti dovuti, neppure in presenza di reclami, contestazioni, eccezioni, ritardi, asseriti vizi, non conformità, danni o pretese di qualsiasi natura.

10.4. In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, Fotomeccanica avrà diritto, senza necessità di preventiva messa in mora, agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002, oltre al rimborso dei costi di recupero del credito e al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

10.5. In caso di ritardo nel pagamento, insoluti, superamento del fido commerciale, peggioramento delle condizioni patrimoniali del Cliente, protesti, procedure esecutive, procedure concorsuali o comunque situazioni tali da porre in pericolo il conseguimento del corrispettivo, Fotomeccanica potrà sospendere l'esecuzione delle forniture in corso, anche relative ad altri ordini o contratti, nonché subordinare eventuali ulteriori forniture al pagamento anticipato o alla prestazione di idonee garanzie.

10.6. In caso di pagamento rateale o dilazionato, il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza del Cliente dal beneficio del termine, con immediata esigibilità dell'intero importo residuo.

10.7. Eventuali pagamenti effettuati ad agenti, intermediari, collaboratori o terzi saranno validi e liberatori solo se previamente autorizzati per iscritto da Fotomeccanica.

11. RISERVA DI PROPRIETÀ

11.1. La proprietà dei Servizi e Beni forniti da Fotomeccanica si trasferirà al Cliente solo con l'integrale pagamento del Prezzo e di ogni ulteriore somma dovuta a Fotomeccanica in relazione alla fornitura.

11.2. Fino al pagamento integrale, i Servizi e Beni resteranno di proprietà di Fotomeccanica, anche se già consegnati o detenuti dal Cliente.

11.3. Il Cliente si obbliga a custodire i Servizi e Beni con diligenza, a mantenerli riconoscibili e, ove possibile, separati dagli altri beni, a non costituire sugli stessi pgni, vincoli o diritti di terzi e a informare immediatamente Fotomeccanica in caso di pignoramenti, sequestri o pretese di terzi.

11.4. Resta fermo che il rischio relativo ai Servizi e Beni passa al Cliente secondo le regole di consegna previste dal Contratto, indipendentemente dal momento del trasferimento della proprietà.

11.5. La presente clausola non si applica ai Materiali del Cliente, la cui proprietà resta del Cliente, salvo diverso accordo scritto.

11.6. Il Cliente riconosce e accetta espressamente che Fotomeccanica potrà trattenere presso di sé, sino all'integrale pagamento del Prezzo e di ogni altra somma dovuta in relazione al Contratto, i Beni, i Materiali lavorati, i semilavorati, i prodotti finiti, nonché ogni altro bene del Cliente comunque detenuto da Fotomeccanica, esercitando il diritto di ritenzione nei limiti consentiti dalla legge. Durante tale periodo, i beni resteranno a rischio del Cliente, che sarà altresì tenuto a rimborsare a Fotomeccanica ogni costo di custodia, deposito, movimentazione, assicurazione o conservazione.

12. CONSEGNA, TRASPORTO E PASSAGGIO DEL RISCHIO

12.1. Salvo diversa pattuizione scritta, Fotomeccanica provvederà alla consegna dei Beni, dei Materiali lavorati e/o dei prodotti finiti presso la sede del Cliente o presso il diverso luogo di destinazione indicato nell'Ordine, nella Conferma d'Ordine o comunque concordato tra le Parti.

12.2. La consegna si intenderà regolarmente effettuata nel momento in cui i Beni, i Materiali lavorati e/o i prodotti finiti saranno messi a disposizione del Cliente presso il luogo di destinazione concordato, anche qualora il Cliente non provveda, senza giustificato motivo, alla ricezione, allo scarico o al ritiro della merce.

12.3. Il rischio di perdita, danneggiamento, furto, avaria, deterioramento o deperimento dei Beni, dei Materiali lavorati e/o dei prodotti finiti passerà al Cliente dal momento della consegna o della messa a disposizione presso il luogo concordato.

12.4. Qualora il Cliente non sia disponibile a ricevere la merce alla data di consegna concordata o comunicata da Fotomeccanica, ovvero rifiuti, ritardi o impedisca la consegna per fatto a sé imputabile, il rischio passerà comunque al Cliente dal momento del primo tentativo di consegna o della comunicazione di merce pronta per la consegna.

12.5. Anche qualora Fotomeccanica, su richiesta del Cliente o per esigenze organizzative della fornitura, curi in tutto o in parte l'organizzazione del trasporto, tale attività non comporterà assunzione di responsabilità per fatti imputabili al vettore, allo spedizioniere o a terzi, salvo dolo o colpa grave di Fotomeccanica.

12.6. Il Cliente è responsabile della corretta indicazione del luogo di consegna, della propria disponibilità a ricevere la merce, nonché delle operazioni di scarico, movimentazione interna, verifica e successiva conservazione dei Beni, dei Materiali lavorati e/o dei prodotti finiti presso il luogo di destinazione, salvo diverso accordo scritto.

12.7. Eventuali costi o danni derivanti da errata indicazione del luogo di consegna, indisponibilità del Cliente, ritardo nello scarico, rifiuto ingiustificato della merce, cambio indirizzo, sosta, riconsegna, fermo vettore o altri oneri accessori saranno integralmente a carico del Cliente.

13. TERMINI DI CONSEGNA

13.1. I Termini di Consegna indicati da Fotomeccanica sono indicativi e non essenziali, salvo che siano espressamente qualificati come essenziali e vincolanti in forma scritta da Fotomeccanica.

13.2. Il rispetto dei Termini di Consegna presuppone che il Cliente abbia adempiuto tempestivamente a tutti i propri obblighi, inclusi, a titolo esemplificativo, trasmissione di disegni e file definitivi, invio di Materiali del Cliente conformi, approvazione di campioni, pagamento di acconti, chiarimenti tecnici e trasmissione di eventuali autorizzazioni.

13.3. I Termini di Consegna saranno automaticamente prorogati in caso di ritardi, omissioni, modifiche, sospensioni, richieste aggiuntive, incompletezze tecniche o inadempimenti imputabili al Cliente.

13.4. Fotomeccanica non sarà responsabile per ritardi dovuti a cause di forza maggiore, ritardi di fornitori, ritardi di terzisti, indisponibilità di materiali, interruzioni produttive, guasti, scioperi, ritardi nei trasporti, difficoltà energetiche, eventi normativi, doganali o amministrativi, nonché per ogni altra circostanza non imputabile a dolo o colpa grave di Fotomeccanica.

13.5. Eventuali ritardi nella consegna non daranno diritto al Cliente di annullare l'Ordine, rifiutare la merce, sospendere i pagamenti, applicare penali o richiedere danni, salvo dolo o colpa grave di Fotomeccanica.

14. RITARDATO RITIRO, GIACENZE E MANCATO RITIRO

14.1. Fotomeccanica potrà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, rendersi disponibile a custodire temporaneamente presso il proprio stabilimento i Beni, i Materiali lavorati e/o i prodotti finiti per un periodo limitato di tempo, da intendersi quale mera cortesia commerciale e senza assunzione di obblighi di deposito a lungo termine.

14.2. Qualora il Cliente non sia disponibile a ricevere la merce alla data di consegna concordata o comunicata da Fotomeccanica, ovvero non provveda al ritiro dei Beni, dei Materiali lavorati e/o dei prodotti finiti entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di merce pronta, Fotomeccanica avrà diritto di emettere fattura per l'intero Prezzo e di addebitare al Cliente i costi di giacenza, deposito, movimentazione, custodia, assicurazione e conservazione.

14.5. Decorso 30 giorni dalla comunicazione di merce pronta o dal primo tentativo di consegna senza che il Cliente abbia provveduto al ritiro o si sia reso disponibile alla ricezione della merce, Fotomeccanica potrà, a propria scelta:

- a) mantenere i Beni, i Materiali lavorati e/o i prodotti finiti in deposito a spese e rischio del Cliente;
- b) procedere a nuova spedizione o riconsegna, con costi e rischi a carico del Cliente;
- c) sospendere ulteriori forniture o lavorazioni in corso;
- d) risolvere il Contratto, trattenendo gli acconti ricevuti e/o applicando una penale pari al 50% del valore dell'Ordine, salvo il risarcimento del maggior danno;
- e) nel caso di Beni, Materiali lavorati o prodotti finiti realizzati su disegno, specifica, campione o richiesta del Cliente, pretendere comunque il pagamento integrale del Prezzo.

14.6. Resta fermo il diritto di Fotomeccanica di esercitare il diritto di ritenzione sui Beni, Materiali lavorati, semilavorati, prodotti finiti o altri beni del Cliente comunque detenuti, sino all'integrale pagamento di quanto dovuto dal Cliente.

15. RECLAMI, VIZI APPARENTI E VIZI OCCULTI

15.1. Il Cliente è tenuto a controllare i Beni e/o i Materiali lavorati immediatamente al momento della consegna, del ritiro o della messa a disposizione, verificandone quantità, integrità, conformità apparente, imballo e caratteristiche esteriori.

15.2. Eventuali reclami relativi a vizi apparenti, difformità esteriori, quantità, imballo, numero, codice, danni visibili o caratteristiche immediatamente verificabili dovranno essere comunicati per iscritto a Fotomeccanica, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla consegna, dal ritiro o dalla messa a disposizione.

15.3. Eventuali reclami relativi a vizi occulti dovranno essere comunicati per iscritto a Fotomeccanica, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta e comunque entro il termine massimo di 12 mesi dalla consegna, salvo diverso termine inderogabile di legge.

15.4. La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del vizio, l'indicazione dell'Ordine, del DDT, del lotto, del codice articolo, della quantità contestata e dovrà essere corredata da documentazione fotografica e da ogni informazione utile alla verifica.

15.5. I Beni e/o i Materiali lavorati contestati dovranno essere conservati integri, non utilizzati, non modificati, non assemblati, non ulteriormente lavorati e messi a disposizione di Fotomeccanica per le verifiche.

15.6. L'utilizzo, trasformazione, assemblaggio, rivendita, installazione, ulteriore lavorazione o modifica dei Beni e/o dei Materiali lavorati contestati comporterà decadenza dalla garanzia, salvo che il Cliente provi che tali attività non abbiano in alcun modo inciso sulla verificabilità del vizio.

15.7. Non sono accettati resi se non preventivamente autorizzati per iscritto da Fotomeccanica. I resi non autorizzati potranno essere respinti o conservati a spese e rischio del Cliente.

15.8. La presentazione di un reclamo non autorizza il Cliente a sospendere o ritardare i pagamenti, né a effettuare compensazioni o trattenute.

16. GARANZIA E RIMEDI

16.1. Fotomeccanica garantisce che i Beni e/o le Lavorazioni siano conformi a quanto espressamente concordato nella Conferma d'Ordine, nei limiti delle tolleranze applicabili, delle Specifiche del Cliente, dei campioni approvati e della natura dei Materiali del Cliente.

16.2. La garanzia non copre:

- a) vizi, difetti o non conformità derivanti da Specifiche del Cliente errate, incomplete, non idonee o non aggiornate;
- b) vizi o difetti dei Materiali del Cliente;
- c) scarti fisiologici o tecnicamente inevitabili;
- d) differenze rientranti nelle tolleranze applicabili o nei campioni approvati;
- e) difetti derivanti da uso improprio, conservazione non corretta, movimentazione, trasporto, assemblaggio, montaggio, ulteriore lavorazione o trasformazione eseguita dal Cliente o da terzi;
- f) idoneità dei Beni e/o delle Lavorazioni a usi specifici non espressamente accettati per iscritto da Fotomeccanica;
- g) danni o difetti derivanti dall'integrazione dei Beni in prodotti, impianti, sistemi, dispositivi o processi del Cliente o di terzi.

16.3. In caso di vizio riconosciuto da Fotomeccanica, quest'ultima potrà scegliere, a propria discrezione, se riparare i Beni, sostituirli, eseguire una nuova Lavorazione, riconoscere una riduzione del Prezzo o rimborsare il prezzo dei soli Beni o delle sole Lavorazioni riconosciuti difettosi.

16.4. I rimedi di cui al presente articolo sono assorbenti e sostitutivi di ogni altra garanzia o responsabilità, salvo dolo o colpa grave.

16.5. Eventuali interventi di riparazione, sostituzione o rilavorazione non comportano il rinnovo o l'estensione del periodo di garanzia originario, salvo diverso accordo scritto.

17. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

17.1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva di Fotomeccanica, a qualsiasi titolo derivante dal Contratto, non potrà eccedere il Prezzo dei Beni e/o delle Lavorazioni oggetto della specifica fornitura da cui deriva la contestazione.

17.2. Fotomeccanica non sarà in alcun caso responsabile per danni indiretti, consequenziali, incidentali, perdita di produzione, perdita di profitto, perdita di chance, fermo impianto, fermo linea, costi di richiamo, costi di selezione, costi di smontaggio o rimontaggio, penali applicate al Cliente da terzi, danni reputazionali, costi di sostituzione presso clienti finali, campagne di ritiro o pretese avanzate da clienti finali o altri terzi nei confronti del Cliente.

17.3. Resta esclusa ogni responsabilità di Fotomeccanica per l'uso improprio dei Beni, per l'integrazione dei Beni in prodotti o sistemi del Cliente, per la mancata verifica di idoneità dei Beni all'uso specifico cui il Cliente intende destinarli, nonché per difetti derivanti da disegni, istruzioni, materiali o specifiche fornite dal Cliente.

17.4. Fotomeccanica non risponde di eventuali certificazioni, omologazioni, autorizzazioni, marcature, requisiti normativi, regolatori o tecnici richiesti per l'immissione sul mercato o l'utilizzo finale del prodotto del Cliente, salvo che tali attività siano state espressamente affidate a Fotomeccanica per iscritto.

18. ESCLUSIONE DI PENALI, ADDEBITI E CHARGE-BACK DEL CLIENTE

18.1. Fotomeccanica non accetta l'applicazione di penali, addebiti automatici, charge-back, liquidated damages, costi di selezione, costi di fermo linea, costi amministrativi, costi di gestione non conformità o altri importi unilateralmente determinati dal Cliente, salvo che siano stati espressamente accettati per iscritto da Fotomeccanica con specifico riferimento al singolo Ordine.

18.2. Eventuali condizioni del Cliente che prevedano penali, trattenute, compensazioni automatiche, addebiti unilaterali o procedure di vendor rating con effetti economici automatici si intendono espressamente rifiutate.

19. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

19.1. Il Cliente dichiara e garantisce di essere titolare o legittimo utilizzatore di tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a disegni, modelli, file, marchi, brevetti, know-how, specifiche tecniche, campioni e documentazione trasmessi a Fotomeccanica per l'esecuzione della fornitura.

19.2. Il Cliente garantisce che la produzione, lavorazione, trasformazione o fornitura dei Beni secondo le istruzioni, i disegni o le specifiche da lui fornite non viola diritti di terzi, inclusi diritti di brevetto, marchio, disegno o modello, diritto d'autore, segreti commerciali o altri diritti di privativa.

19.3. Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne Fotomeccanica da qualsiasi pretesa, contestazione, azione, danno, costo, spesa o responsabilità, anche verso terzi, derivante dalla violazione, anche solo asserita, di diritti di proprietà industriale o intellettuale connessi ai Materiali del Cliente, alle Specifiche del Cliente o alle istruzioni impartite dal Cliente.

19.4. Salvo diverso accordo scritto, restano di proprietà di Fotomeccanica il know-how, le metodologie produttive, le soluzioni tecniche, le migliorie di processo, i cicli di lavorazione, le attrezzature, le matematiche produttive, i parametri, gli accorgimenti tecnici e ogni altra conoscenza sviluppata o utilizzata da Fotomeccanica nell'esecuzione della fornitura.

19.5. Qualora, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, Fotomeccanica sviluppi, individui, elabori o applichi soluzioni tecniche innovative, migliorie di prodotto o di processo, accorgimenti tecnici, metodologie produttive, configurazioni, trattamenti, sistemi, procedimenti, attrezzature, parametri, know-how o altre soluzioni suscettibili di tutela brevettuale, registrazione, privativa industriale o protezione quale segreto commerciale, ogni relativo diritto resterà di esclusiva titolarità di Fotomeccanica.

19.6. Il Cliente riconosce e accetta che il corrispettivo indicato nell'Offerta Commerciale, nella Conferma d'Ordine o nel Contratto è determinato tenendo conto esclusivamente della fornitura dei Beni, dei Servizi e/o delle Lavorazioni richieste, e non comporta alcuna cessione, licenza, trasferimento o attribuzione al Cliente di diritti di proprietà industriale o intellettuale sulle soluzioni tecniche, migliorie, invenzioni, know-how, procedimenti o risultati innovativi sviluppati, utilizzati o applicati da Fotomeccanica.

19.7. Fotomeccanica avrà pertanto pieno ed esclusivo diritto di depositare domande di brevetto, modelli di utilità, disegni o modelli, ovvero di procedere a ogni altra forma di registrazione o tutela, in Italia o all'estero, relativa alle soluzioni tecniche, invenzioni o innovative sviluppate o applicate nell'esecuzione del Contratto, senza che il Cliente possa vantare diritti, pretese, compensi, indennizzi, opposizioni o rivendicazioni di sorta, salvo diverso accordo scritto espressamente sottoscritto da Fotomeccanica.

20. ATTREZZATURE, IMPIANTI, DIME E COSTI DI SET-UP

20.1. Eventuali costi di avviamento, set-up, prove, dime, utensili, impianti, attrezzature, telai, maschere, programmi, file di lavorazione o adattamenti produttivi saranno addebitati al Cliente se indicati nell'Offerta Commerciale o se resi necessari da modifiche, incompletezze o particolarità dell'Ordine.

20.2. Salvo diverso accordo scritto, anche quando il Cliente contribuisca economicamente ai costi di attrezzaggio, dime, programmi o set-up, questi resteranno di proprietà di Fotomeccanica ove realizzati o acquisiti da Fotomeccanica per la propria organizzazione produttiva.

20.3. Fotomeccanica non è tenuta a conservare attrezzature, dime, campioni, programmi, file di lavorazione o materiali oltre il termine eventualmente concordato per iscritto.

21. RISERVATEZZA E TUTELA DEL KNOW-HOW

21.1. Il Cliente si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni tecniche, produttive, commerciali, economiche e organizzative ricevute da Fotomeccanica o comunque apprese in occasione del rapporto contrattuale, inclusi, a titolo esemplificativo, preventivi, prezzi, cicli di lavorazione, specifiche, campioni, disegni, file, modelli, prototipi, soluzioni tecniche, know-how, processi produttivi, documentazione commerciale e ogni altra informazione non pubblica.

21.2. Tali informazioni non potranno essere copiate, riprodotte, trasmesse, divulgate o utilizzate per finalità diverse dall'esecuzione del Contratto, senza il preventivo consenso scritto di Fotomeccanica.

21.3. Il Cliente si obbliga a far rispettare gli obblighi di riservatezza anche ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti, società collegate, subfornitori e soggetti terzi che abbiano accesso alle informazioni.

21.4. L'obbligo di riservatezza resterà efficace per tutta la durata del rapporto e per i 5 anni successivi alla sua cessazione. Per le informazioni qualificabili come segreti commerciali o know-how riservato, l'obbligo resterà efficace fino a quando tali informazioni non siano divenute pubbliche per causa non imputabile al Cliente.

21.5. La violazione degli obblighi di riservatezza costituirà grave inadempimento e legittimerà Fotomeccanica a sospendere le forniture, risolvere il Contratto e richiedere il risarcimento dei danni.

22. DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO E UTILIZZO IMPROPRIO

22.1. Il Cliente non potrà cedere il Contratto, in tutto o in parte, né trasferire a terzi diritti od obblighi derivanti dal Contratto, senza il preventivo consenso scritto di Fotomeccanica.

22.2. Il Cliente non potrà utilizzare marchi, denominazioni, loghi, fotografie, immagini, documenti, campioni o riferimenti commerciali di Fotomeccanica senza preventiva autorizzazione scritta.

22.3. Salvo diverso accordo scritto, il Cliente non potrà presentare Fotomeccanica come fornitore certificato, partner ufficiale, produttore autorizzato o soggetto responsabile del prodotto finale del Cliente.

23. FORZA MAGGIORE

23.1. Fotomeccanica non sarà responsabile per ritardi, sospensioni, impossibilità o inesatti adempimenti dovuti a eventi di forza maggiore o comunque a circostanze non ragionevolmente prevedibili o controllabili.

23.2. Rientrano tra gli eventi di forza maggiore, a titolo esemplificativo: guerre, conflitti, embarghi, sanzioni, provvedimenti governativi, epidemie, pandemie, calamità naturali, incendi, alluvioni, scioperi, serrate, interruzioni energetiche, guasti gravi, indisponibilità o ritardi di materie prime, componenti o servizi di terzi, ritardi nei trasporti, difficoltà doganali, attacchi informatici, provvedimenti dell'autorità e ogni altro evento non imputabile a Fotomeccanica.

23.3. In caso di forza maggiore, i termini di esecuzione saranno prorogati per un periodo corrispondente alla durata dell'impedimento e al tempo ragionevolmente necessario per la ripresa delle attività.

23.4. Qualora l'impedimento duri oltre 90 giorni, Fotomeccanica potrà recedere dal Contratto, senza responsabilità, fermo il diritto al pagamento delle attività già eseguite e dei costi sostenuti.

24. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

24.1. Fotomeccanica potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta al Cliente, qualora il Cliente:

- a) non paghi, in tutto o in parte, il Prezzo o altri importi dovuti;
- b) non ritiri i Beni e/o i Materiali lavorati nei termini previsti;
- c) trasmetta Specifiche del Cliente o Materiali del Cliente non conformi, incompleti o non idonei, rendendo impossibile o eccessivamente onerosa l'esecuzione della fornitura;
- d) violi obblighi di riservatezza, proprietà industriale o manleva;
- e) applichi unilateralmente penali, compensazioni, charge-back o trattenute non accettate da Fotomeccanica;
- f) ceda il Contratto senza autorizzazione;
- g) sia sottoposto a liquidazione, procedure concorsuali, strumenti di regolazione della crisi, pignoramenti, sequestri, protesti o altri eventi tali da compromettere la propria solvibilità;
- h) ponga in essere comportamenti contrari a buona fede o tali da pregiudicare i diritti o l'immagine commerciale di Fotomeccanica.

24.2. In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, Fotomeccanica avrà diritto di trattenere gli acconti ricevuti, ottenere il pagamento delle attività eseguite, dei costi sostenuti, dei materiali acquistati, degli impegni assunti verso terzi e del maggior danno.

25. MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL CLIENTE

25.1. Ai sensi dell'art. 1461 c.c., Fotomeccanica potrà sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni qualora le condizioni patrimoniali, finanziarie o commerciali del Cliente divengano tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione.

25.2. In tali casi, Fotomeccanica potrà subordinare la prosecuzione della fornitura al pagamento anticipato, alla riduzione dell'esposizione, al rilascio di garanzie o ad altre condizioni ritenute adeguate.

26. DIVIETO DI COMPENSAZIONE

26.1. Il Cliente non potrà compensare crediti, veri o asseriti, vantati nei confronti di Fotomeccanica con somme dovute a Fotomeccanica, salvo preventiva accettazione scritta di quest'ultima.

26.2. Ogni trattenuta, riduzione, sospensione o compensazione unilaterale sarà considerata inadempimento del Cliente.

27. CODICE ETICO, LEGALITÀ E COMPLIANCE

27.1. Il Cliente si impegna a rispettare la normativa applicabile, inclusa quella in materia di sicurezza, ambiente, lavoro, anticorruzione, esportazioni, sanzioni internazionali e responsabilità amministrativa degli enti.

27.2. Qualora Fotomeccanica abbia adottato un Codice Etico o procedure aziendali comunicate al Cliente, quest'ultimo si impegna a rispettarle per quanto applicabili al rapporto contrattuale.

27.3. Il Cliente garantisce che i Beni e/o le Lavorazioni richieste non saranno destinati a usi vietati dalla legge, da normative export control, sanzioni internazionali o disposizioni imperative applicabili.

28. PRIVACY

28.1. Le Parti dichiarano di trattare i dati personali ricevuti nell'ambito del rapporto contrattuale nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nonché della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

28.2. Ciascuna Parte opera, di regola, quale autonomo titolare del trattamento per i dati personali trattati ai fini della gestione del rapporto contrattuale, amministrativo, contabile e commerciale.

28.3. Ciascuna Parte si impegna a fornire agli interessati le informazioni previste dalla normativa applicabile e ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati personali trattati.

29. COMUNICAZIONI

29.1. Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi indicati dalle Parti nell'Offerta Commerciale, nella Conferma d'Ordine, nella documentazione contrattuale o risultanti dal Registro delle Imprese.

29.2. Le comunicazioni potranno essere trasmesse tramite PEC, e-mail, raccomandata A/R, corriere o altro mezzo scritto idoneo a provarne l'invio e il contenuto.

29.3. I reclami e le contestazioni saranno validi solo se inviati per iscritto e completi delle informazioni previste dalle presenti Condizioni Generali.

30. TOLLERANZA

30.1. L'eventuale tolleranza di Fotomeccanica rispetto a inadempimenti, ritardi o violazioni del Cliente non potrà essere interpretata come rinuncia ai diritti, facoltà o rimedi previsti dal Contratto o dalla legge.

30.2. L'eventuale mancato esercizio di un diritto da parte di Fotomeccanica non costituirà rinuncia allo stesso né impedirà di esercitarlo successivamente.

31. INVALIDITÀ PARZIALE

31.1. Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali siano dichiarate nulle, invalide o inefficaci, le restanti clausole resteranno pienamente valide ed efficaci.

31.2. La clausola nulla, invalida o inefficace sarà sostituita, ove possibile, da una disposizione valida che realizzi nel modo più vicino possibile la funzione economica e giuridica originariamente perseguita dalle Parti.

32. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

32.1. Le presenti Condizioni Generali, il Contratto e ogni rapporto tra Fotomeccanica e il Cliente sono disciplinati dalla legge italiana.

32.2. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980, ove applicabile.

32.3. Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione o cessazione delle presenti Condizioni Generali, del Contratto o dei rapporti tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.

APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Luogo e data: _____

Il Cliente;

Timbro e firma: _____

Fotomeccanica S.r.l.

Timbro e firma: _____

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: 2. Ambito di applicazione e prevalenza sulle condizioni del Cliente; 3. Offerte, ordini, conclusione del contratto, irrevocabilità e modifiche; 8. Tolleranze produttive, quantitative e qualitative; 9. Prezzi e adeguamento prezzi; 10. Pagamenti, sospensione forniture, interessi moratori e decadenza dal beneficio del termine; 11. Riserva di proprietà; 13. Termini di consegna e esclusione responsabilità per ritardi; 15. Reclami, vizi apparenti, vizi occulti, decadenze e modalità di denuncia; 16. Garanzia e rimedi esclusivi; 17. Limitazione di responsabilità; 18. Esclusione di penali, addebiti e charge-back del Cliente; 19. Proprietà industriale e intellettuale - manleva; 24. Clausola risolutiva espressa; 32. Legge applicabile e foro esclusivo.

Il Cliente;

Timbro e firma: _____

Fotomeccanica S.r.l.

Timbro e firma: _____